



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE – UTG DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DI GOVERNO  
PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
Servizio Affari di Prefettura AOSTA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA

AL MINISTERO DELLA SALUTE ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE ROMA

OGGETTO: Sviluppi del contenzioso relativo all'impugnazione della circolare del 19.11.2019, concernente "Certificati medici in materia di detenzione e porto delle armi".

*Seguito foglio n. 557/PAS/U/014492/10100.A(1) del 18.12.2020*





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Si fa seguito alla circolare sopra indicata, con la quale si è data notizia dell'intervenuto annullamento dell'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/015884/10.100.A.(1) del 19.11.2019, ad opera della sentenza del TAR Lazio, sez. I *ter*, n. 12988/2020 del 4.12.2020.

Com'è noto, tale circolare, recependo l'orientamento espresso sul punto dal Consiglio di Stato, chiariva che non potevano considerarsi validi, ai fini del rilascio o del rinnovo dei permessi di porto d'arma, certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dell'interessato per un periodo inferiore alla durata - stabilita dalla legge - delle medesime licenze.

Avverso la sfavorevole decisione della Corte Territoriale, quest'Amministrazione ha interposto appello.

Si è così instaurato un giudizio di secondo grado che ha conosciuto un primo importante momento di sviluppo nella fase cautelare.

In particolare, il Presidente della Sezione III del Consiglio di Stato, con il decreto n. 109/2021, emesso il 15 gennaio scorso - qui accluso in copia per un pronto riferimento - dopo una prima deliberazione del caso, ha espresso l'avviso che sia da preferirsi la linea interpretativa affermata dallo stesso Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa con il ricordato orientamento giurisprudenziale.

Rilevato, dunque, che la circolare impugnata si uniforma agli insegnamenti recati da tale orientamento, il decreto in parola ha disposto la sospensione dell'efficacia della citata sentenza del giudice di prime cure.

Per l'effetto, la circolare di questo Dipartimento n. 557/PAS/U/015884/10.100.A.(1) del 19.11.2019 torna ad essere pienamente efficace.

Si segnala quanto sopra per opportuna informazione e per le conseguenti valutazioni delle SS.LL., ricordando che le definitive misure in sede cautelare saranno disposte dal Consiglio di Stato all'esito della camera di consiglio dell'11 febbraio p.v.

Si fa riserva, pertanto, di comunicare le determinazioni finali che il giudice di secondo grado riterrà di adottare.


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

Maler  
re

Publicato il 15/01/2021

**N. 00109/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00321/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto dalla Questura di Firenze e dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*contro*

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, in questa sede di sommaria delibazione, va data prevalenza alla più recente interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili, intervenuta con la recente sentenza di questo Consiglio che nel 2019, come ricordato dalla

Amministrazione appellante, ha ritenuto di dirimere le pregresse incertezze emerse tra i giudici di primo grado;

Considerato, peraltro, che sembra in questa sede conforme, in linea con la sentenza ora ricordata, alle disposizioni vigenti sia la affermazione -espressamente contenuta nella legge - per cui la durata della licenza “è di cinque anni” e non, come sembrerebbe dalla sentenza appellata, “fino a cinque anni”, sicché la modulazione della valutazione di idoneità psicofisica non pare possa essere “a durata variabile”, bensì stabilmente coincidente con la proiezione quinquennale della durata della licenza di polizia;

P.Q.M.

accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende la esecutorietà della sentenza appellata fino alla discussione collegiale, che fissa alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.

Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2021.

**Il Presidente**  
**Franco Frattini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.